

Alessandro Pizzorusso: un gigante della comparazione giuridica senza aggettivazioni*

di Rolando Tarchi

Abstract: *Alessandro Pizzorusso: a giant of legal comparison* – The Author analyses his relationship with Alessandro Pizzorusso highlighting some events. Then, he underlines his contribution to the Comparative Public Law. It further focuses on some Constitutional issues by using the method of comparative law: judicial system, Constitutional justice, Sources of law.

Keywords: Pizzorusso, Comparative Law, Judicial system, Constitutional justice, Sources of law.

1. Il ricordo personale

Due maestri del diritto comparato, Giuseppe de Vergottini e Vincenzo Varano, cui siamo debitori degli importanti insegnamenti che ci hanno trasmesso con la loro testimonianza ed i loro scritti, hanno svolto relazioni molto ampie e di grande respiro, che hanno posto in evidenza tutti i profili di metodo e di contenuto del pensiero di Alessandro Pizzorusso (da ora AP) comparatista (e non solo); chi interviene dopo di loro non dispone di grandi margini per riflessioni ulteriori e può solo un dialogo su questioni circoscritte e particolari.

D'altra parte, abbiamo concordato con gli altri allievi che, in questa sede, il nostro compito è limitato, dovendo soprattutto parlare del Maestro per il ricordo di alcuni momenti significativi che abbiamo vissuto nel rapporto personale con lui.

Eugenio Ripepe, poco fa, ci metteva in guardia, dicendo che quando si discorre del rapporto con un'altra persona, quasi inevitabilmente si finisce per parlare di noi; cercheremo, per quanto possibile di non cadere nella trappola, anche se il rischio che almeno in parte questo avvenga è molto alto e ce ne scusiamo in anticipo.

Parlare di AP dietro le quinte e riferire di alcuni aneddoti significa, ovviamente, parlare anche della persona, non solo del giurista e tanto meno solo del comparatista. Certo si può riferire anche di alcune sue riflessioni non pubbliche, legate all'attività di ricerca ed a valutazioni sui temi trattati da lui stesso o da colleghi., che affioravano nelle nostre conversazioni.

* Testo della relazione al Convegno *Ricordando Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa* (Pisa, 16 e 17 dicembre 2016), i cui atti sono in corso di pubblicazione presso la Casa editrice Giappichelli.

Il primo momento di incontro con AP è stato quando, al secondo anno di giurisprudenza, mi trovai a seguire il suo corso di diritto costituzionale; in quel periodo era alle prese con la stesura della prima edizione del Manuale di diritto costituzionale (edito poi nel 1977 con *Il Foro italiano* – Zanichelli). Le lezioni erano organiche e chiare ma, soprattutto, appassionanti per il respiro culturale che ne traspariva, con riferimenti alla storia costituzionale, italiana e delle altre principali democrazie europee, con le quali non mancava mai di confrontare il nostro sistema costituzionale. Comparazione diacronica e sincronica, delle quali noi studenti non riuscivamo allora a percepire consapevolmente il valore. Probabilmente fu per questo che decisi di seguire l'altro corso di AP, diritto parlamentare e di sostenere anche l'esame di Diritto costituzionale italiano e comparato, insegnato nella Facoltà di scienze politiche dall'ottimo Sergio Ortino.

Il secondo ricordo da studente riguarda la scelta della tesi di laurea; AP aveva molti laureandi, che seguiva tutti direttamente (ed era un veloce lettore quanto io ero lento a scrivere). Mi propose di affrontare temi piuttosto complessi, tutti in materia di fonti; alla fine concordammo per l'interpretazione autentica da parte del legislatore, dal quale riuscii a cavare le gambe solo grazie ai suoi suggerimenti, che indicavano sempre una strada non limitata allo studio del solo diritto positivo, con aperture alla teoria ed alla storia degli istituti trattati.

Nel periodo successivo i ricordi più vivi sono legati al rapporto di collaborazione risalente agli ultimi anni del suo periodo fiorentino (vividamente ricordato da Vincenzo Varano), presso l'istituto di diritto comparato di quell'Ateneo. AP era riuscito a recuperare due posti di tecnico laureato (anche in quel periodo, l'accesso dei giovani alla carriera universitaria era piuttosto complicato), che furono occupati da Maria Donata Panforti e dal sottoscritto. Di quegli anni, a partire dal 1987, oltre alle frequenti discussioni con gli amici fiorentini ricordo soprattutto i viaggi ed i pranzi che, almeno con cadenza bisettimanale facevo insieme al Maestro. Per arrivare a Firenze partivamo con lo stesso treno da Pisa ben prima delle otto, spesso insieme anche a Paolo Carrozza, e durante il percorso AP parlava con noi di molte cose. Certo dei suoi e dei nostri argomenti di studio e delle attività organizzative dell'istituto di cui era direttore, ma soprattutto di altro. In particolare era solito riferire dei convegni e delle iniziative all'estero cui allora partecipava con grande frequenza, quasi sempre invitato in qualità di relatore; e dal tono con cui ci intratteneva era palese come Lui considerasse il costume, la capacità organizzativa e la "serietà" degli altri Paesi (Inghilterra, Francia, Svizzera, Spagna) di un altro livello rispetto all'Italia. Gli argomenti che lo appassionavano di più non erano puramente accademici; era abituale che parlasse di musica classica e lirica, di scacchi, di cinema (anche se i nostri gusti erano un po' diversi, essendo AP un conoscitore dei film degli anni '30 e '40 ed un estimatore di quelli di Greta Garbo e dell'espressionismo tedesco del periodo weimariano) e di più ancora di calcio. Per una curiosa coincidenza eravamo tutti tifosi della stessa squadra, l'Inter (un'affinità elettiva che coinvolgeva anche Roberto ed Emanuele), le cui fortune, in quegli anni, erano un po' in ribasso e ci costringeva quasi sempre ad essere commentatori critici delle partite viste. I temi più ricorrenti erano comunque quelli legati alle vicende politiche, in un periodo in cui si stava chiudendo un ciclo storico e cominciavano a

manifestarsi i problemi della disgregazione dei partiti, della corruzione dilagante, degli scontri tra politica e magistratura. AP era un attento osservatore ed un acuto, talvolta caustico, commentatore, che spesso manifestava indignazione nei confronti di comportamenti che riteneva inaccettabili da parte di coloro che costituivano la nostra classe dirigente. Indignazione, accompagnata ad una disillusione non rassegnata, che lo portavano ad impegnarsi in prima persona, quale studioso prestato ad attività istituzionali e formative extrauniversitarie.

Di questo e di altro si parlava anche nella pausa prandiale, spesso condivisa con gli altri colleghi fiorentini (oltre ad Enzo Varano, tifoso invece della fiorentina, Anna De Vita, M. D. Panforti ed i giovani che allora, grazie anche al dottorato in diritto comparato¹, si affacciavano alla ribalta: Vittoria Barsotti, Marcello Stalteri, Andrea Biondi, Alessandro Simoni; tutti apprezzati e seguiti dal Maestro, dal quale alcuni di loro hanno tratto un sicuro beneficio per la propria formazione).

Il periodo fiorentino è stato per me anche quello di più intensa collaborazione con il Maestro alle attività didattiche; AP era generoso nel coinvolgere i propri allievi e nel mio caso si trattò di collaborare con lui nello svolgimento dei corsi di Diritto costituzionale comparato, su temi quali la giustizia costituzionale o le fonti del diritto; questi corsi registravano un'alta frequenza, che poi ci imponeva anche sessioni di esame (insieme a quelli di Sistemi giuridici comparati) piuttosto impegnative. Nel momento della verifica degli studenti AP, diversamente da molti suoi colleghi fiorentini assai temuti, ha sempre mantenuto un atteggiamento non particolarmente severo e piuttosto comprensivo; in alcune occasioni aveva quasi il pudore di comunicare che l'esito non era positivo, suscitando momenti di imbarazzo anche in quelli di noi che al momento lo affiancavano².

L'ultimo episodio di quel periodo che mi preme richiamare riguarda la stesura del mio lavoro monografico sul tema della retroattività. Anche in quell'occasione il Maestro mi invitò ad andare oltre un'indagine che muovesse dal piano della teoria generale e si fermasse a quello del diritto positivo nazionale, e di aprire alla prospettiva comparata. Ed in effetti era proprio lo studio dell'ordinamento tedesco e di quello degli USA, con riguardo anche alla dottrina

¹ Si tratta di un punto che non è stato ricordato dalle relazioni principali; quello fiorentino, inaugurato a metà degli anni '80 del secolo scorso, è stato il primo dottorato di diritto comparato (senza distinzione tra pubblico e privato) in Italia ed è stato la fucina di futuri ed affermati studiosi provenienti da molte università italiane e provenienti dalle poche "scuole", allora esistenti, di comparazione giuridica; un'esperienza, che oltre a valorizzare i numerosi professori stranieri in visita (è in quegli anni che matura il rapporto tra Pizzorusso ed alcuni giovani professori spagnoli (Luis Maria Diez Picazo, Pablo Perez Tremps, Miguel Revenga Sanchez ed altri) rimasti poi molto legati ad AP ed all'Italia. Il Maestro, come era solito fare, soprattutto all'inizio, si impegnò molto anche in questa iniziativa, contribuendo a quello che è stato sicuramente un successo per i risultati conseguiti dagli allievi di allora.

² Vittoria Barsotti, che spesso faceva parte della compagnia, dice ancora che per questo io "mi arrabbiamo", invocando maggiore severità; nego con decisione che questo sia vero, ma certo con il passare del tempo la mia eccessiva intransigenza di allora si è stemperata. Se vogliamo anche questo fa parte degli insegnamenti ricevuti dal Maestro.

del precedente, che consentiva di rileggere in una luce diversa le posizioni che nel tempo dottrina e giurisprudenza avevano raggiunto in Italia³.

2. L'approdo alla comparazione

Dovendo svolgere alcune considerazioni sull'attività scientifica di AP, riteniamo utile partire dalle considerazioni finali di Vincenzo Varano e da quelli iniziali di Giuseppe de Vergottini, che inquadrano il profilo generale dello studioso.

Agli inizi AP non si dedica direttamente alla comparazione⁴, ma certamente non è diventato un comparatista “*per hazard*”, come Lui stesso si era riduttivamente definito⁵, né un soltanto un costituzionalista abile ad utilizzare la comparazione quale metodo ancillare; come de Vergottini osserva giustamente, la comparazione viene utilizzata sovente “in via primaria”, come disciplina principale ed autonoma. Quindi, “comparatista compiuto e consapevole” (riprendo le parole di Varano), uno dei padri fondatori, insieme a pochissimi altri, della moderna scienza comparatistica italiana.

Concordo con questo profilo, al quale vorrei tuttavia aggiungere una considerazione ulteriore; ritengo, infatti, che AP sia stato un giurista completo, “a tutto tondo”, non inquadrabile in nessuna delle categorie con le quali siamo soliti etichettarci. Questa sua caratteristica è dipesa da due fattori: l'essere stato magistrato e la fortuna (o il merito) di aver potuto beneficiare di relazioni con più di un maestro o con intellettuali di grande livello.

Come magistrato si è trovato ad applicare il diritto *tout court* e questo non ha inciso solo sulla concretezza che ha poi contraddistinto anche la sua attività di studioso, ma ha contribuito anche a forgiare le sue conoscenze. Inoltre, AP, oltre che un prolifico scrittore era prima ancora un lettore attento ed instancabile delle riviste giuridiche, non solo di ambito pubblicistico (si pensi solo al Foro italiano ed a Giurisprudenza italiana) e di volumi che riceveva in grande quantità; questo gli consentiva di essere sempre aggiornato sulle novità editoriali, delle quali ci metteva al corrente, fornendoci spunti per i nostri lavori.

³ Sul piano personale ricordo anche la preoccupazione del Maestro di “lasciarmi solo” a Firenze nel momento del suo ritorno a Pisa, in coincidenza con la trasformazione dell'Istituto di diritto comparato fiorentino, costituito da un piccolo nucleo di persone, nel Dipartimento di diritto comparato e penale, del quale avrebbero fatto parte anche docenti di altre aree. Il pensiero rivolto ad un giovane che avrebbe dovuto cavarsela senza il suo aiuto, credo dimostri l'affetto e la considerazione che nutriva nei confronti dei suoi allievi.

⁴ Anche se il suo primo lavoro in assoluto è una recensione pubblicata sulla Trimestrale di diritto pubblico nel 1956 al volume di R.H. Jackson sulla Corte suprema USA, cui nel 1962 segue poi un'altra recensione sulla stessa rivista all'opera curata da Herzog e Vlachos su la promulgazione della pubblicazione delle leggi; due temi sui quali AP continuerà a lavorare per tutta la vita. Notazione personale: nel 1983, anche Emanuele Rossi ed io, neo-vincitori del concorso per l'ammissione al I ciclo del dottorato di ricerca in diritto pubblico di Firenze (diretto da Ugo De Siervo), fummo incaricati della stesura di alcuni recensioni, relative anche a volumi stranieri, nel mio caso di quello di C. Rodriguez Aguilera che commentava la nuova legge sul *Consejo general del poder judicial spagnolo*.

⁵ Lo ricorda Marie-Claire Ponthoreau, *Questions à Alessandro Pizzorusso*, in *Revue internationale de droit comparé*, vol. 57, 2005, 971.

I molteplici rapporti accademici del giovane AP, soltanto alcuni dei quali con costituzionalisti⁶ o comparatisti (si pensi a Gino Gorla, a Giovanni Pugliese⁷ ed a Virgilio Andrioli, nei confronti del quale il Maestro si è sempre considerato debitore di conoscenze⁸), lo hanno messo in contatto con metodi diversi, dalla dogmatica tradizionale, al positivismo, al realismo giuridico, dei quali AP ha saputo fare tesoro, elaborando poi una metodologia personale che coniugava i riferimenti al dato normativo con i profili teorici, l'attenzione alla storia e del fattore politico con il grado di diffusione degli istituti, l'importanza del formante giurisprudenziale con il riconoscimento della centralità dei valori e dei principi costituzionali.

Conoscenze e metodo di cui poi si è avvalso sia nello studio del diritto costituzionale che del diritto comparato.

3. Questioni di metodo

Dei numerosi contributi che AP ha apportato all'innovazione ed allo sviluppo della comparazione giuridica⁹, che in Italia, condizionata dal provincialismo culturale, ancora negli anni '70 restava una disciplina poco praticata e collocata ai margini della didattica universitaria e della ricerca scientifica, ci limitiamo a richiamare quelli che, a nostro avviso, paiono di assoluta originalità ed hanno costituito la base del lavoro successivamente svolto da molti cultori della comparazione.

Riguardo al metodo, le relazioni principali hanno ripercorso le tappe della maturazione del pensiero di AP, dalla recensione del 1968 al volume di Cappelletti, alla relazione torinese del 1979 al colloquio AIC, alla pubblicazione nel 1983 del *Corso di diritto comparato* in edizione litografica, poi rielaborato ed arricchito nelle due successive riedizioni¹⁰. Allo stesso modo sono state definite le novità dell'approccio, che porta in primo piano il superamento degli steccati segnati dal crinale pubblico-privato e dei risultati parziali che da questa vetusta impostazione derivano, per definire una visione unitaria della comparazione, quale indispensabile elemento di conoscenza per i giuristi di ogni specie, con un'indagine

⁶ Come è stato ricordato, oltre a Pierandrei, scomparso prematuramente, AP ha collaborato con i suoi successori sulla cattedra pisana di diritto costituzionale, Lavagna e Ferrari (con quest'ultimo il rapporto è proseguito per lungo tempo, anche dopo le dimissioni da giudice costituzionale), oltre ad Elia e, soprattutto, Mortati

⁷ Ricordiamo come proprio alla memoria di Gorla e Pugliese sia dedicato il manuale di *Sistemi giuridici comparati*.

⁸ L'insegnamento e poi la frequentazione costante di Andrioli ha certo influito sulla particolare sensibilità di AP per il processo, come dimostrano gli studi sulla giustizia costituzionale.

⁹ Trascuriamo di riferire dell'impegno nelle attività associative e di frequentazione dei relativi convegni, su cui si rimanda alle relazioni principali.

¹⁰ Nell'ordine: *recensione* a M. Cappelletti, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 788-791; *La comparazione giuridica e il diritto pubblico*, in *Foro it.*, 1979, V, 131-140, nonché in R. Sacco (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 1980, 59 ss.; *Corso di diritto comparato*, Milano 1982, per il quale, soprattutto con riferimento alle edizioni successive (*Sistemi giuridici comparati*, Milano, 1993 e 1995) è molto efficace la definizione usata da de Vergottini di "manuale scientifico ad usa didattico". Peraltro, come osserva Varano, quando compare, uno dei primi manuali in assoluto di diritto comparato.

che deve muovere dai testi normativi ed includere poi elementi del diritto vivente e della vita reale, quale prodotto della politica e della storia.

In questo modo il diritto privato ed il diritto pubblico comparato vengono degradati ad un secondo livello, quello della meso-comparazione, prima è necessario ragionare in termini più generali, considerando i sistemi giuridici nella loro complessità; e questo costituisce il fine della macro-comparazione, connotata da un metodo proprio e da finalità non riconducibili a quelle delle altre discipline e rispetto ad esse necessariamente propedeutica, sia per soddisfare le esigenze didattiche, che per procedere ad attività di ricerca¹¹.

E' la prima volta che un giurista di formazione pubblicistica, per quanto eclettica, si appropria del piano della metodologia in ambito comparatistico e la forza degli argomenti utilizzati consente di avviare un confronto con studiosi di altra provenienza (storica, teorica, processualistica, privatistica) e, successivamente, ad altri pubblicisti di primissimo piano, come Giorgio Lombardi¹² e successivamente a comparatisti di nuova generazione di riprendere e d arricchire la riflessione allora avviata¹³.

Credo che questo ruolo di apripista, che AP ha saputo interpretare, costituisca un merito indiscutibile, che deve essere adeguatamente sottolineato.

Due brevi notazioni ulteriori riguardo a profili di metodo; AP ha dimostrato che la comparazione non deve mai esaurirsi in una descrizione di modelli giuridici stranieri, proponendo invece indagini trasversali, che tengano conto anche del proprio ordinamento nazionale, che per mezzo della comparazione può essere più compiutamente analizzato e meglio compreso. Più volte ci ha ripetuto che la comprensione dei sistemi stranieri, pur non essendo preclusa (in questo atteggiamento si segnala una lieve divaricazione dall'enunciato della Tesi quinta di Trento), è un compito che va affidato a giuristi del paese di riferimento ed alle loro riflessioni¹⁴.

L'altro riferimento riguarda la diffidenza che, da giurista positivo, AP nutriva nei confronti degli studi di antropologia o sociologia giuridica, pur necessari per comprendere appieno talune esperienze appartenenti a tradizioni distanti da quella occidentale. Un atteggiamento ispirato a modestia, nella consapevolezza di non padroneggiare metodi e strumenti per avventurarsi su

¹¹ Si pensi al concetto di *rule of law*, diventato di recente uno dei criteri principali di distinzione delle moderne famiglie giuridiche; un concetto che non appartiene solo al diritto costituzionale o al diritto privato, definendo i caratteri complessivi di sistemi giuridici che presentano determinate caratteristiche.

¹² Cfr. G. Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo*, Milano, 1986.

¹³ Tra gli scritti più recenti si segnalano, L. Pegoraro – A. Rinella, *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici*, Padova, 2007; R. Scarciglia, *Metodi e comparazione giuridica*, Milano, 2016.

¹⁴ Questa visione è, in modo esemplare applicata in alcune circostanze; lo scritto su: *I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi* (su cui torneremo tra poco), in *Quad. cost.*, 1982, 521-533, opera una sintesi dei caratteri di vari sistemi europei di giustizia costituzionale, trattati separatamente da studiosi nazionali (l'Austria da Ohlinger, la Germania da Schlaich, la Francia da Favoreu, la Spagna da Salas). Ancora, la ricerca sui sistemi delle fonti patrocinata dalla *European Science Foundation*, procede in due fasi; nella prima vengono prodotti rapporti nazionali relativi alle diverse esperienze considerate, solo successivamente queste informazioni si traducono in saggi tematici che operano una comparazione trasversale condotta per ciascuna tipologia di fonte [pubblicati in AP (a cura di), *Law in the Making. A Comparative Survey*, Heidelberg, 1988].

questo tipo di indagini. E, possiamo aggiungere, non solo non se ne è occupato direttamente, ci ha anche sconsigliato dall'affrontare questi temi.

4. Sistemi giudiziari e giustizia costituzionale

I profili di merito da considerare sarebbero molteplici, ci limitiamo, in estrema sintesi, a considerarne quattro; il primo attiene al tema dei sistemi giudiziari, nei confronti dei quali AP ha sempre mostrato un grande interesse. Anche in questo caso non può parlarsi di una comparazione ascrivibile al solo ambito pubblicistico, essendo quella della soluzione delle controversie una funzione generale ineliminabile, in ogni ordinamento giuridico, al pari di quella volta alla creazione delle regole; per definirla è necessario riferirsi anche alla struttura del sistema ed al sistema di garanzie da cui la funzione del giudice è circondata, oltre che dal ruolo del magistrato e dalle modalità di formazione della classe dei giuristi e della loro selezione. AP, partendo dall'analisi delle principali esperienze prodotte all'interno della tradizione giuridica occidentale, ricostruite diacronicamente, elabora una tassonomia, difficilmente confutabile, che include anche un modello italiano di organizzazione giudiziaria, costruito partendo dalla faticosa attuazione dei principi contenuti nella Costituzione del 1947 e successivamente diventato la base di un nuovo modello europeo tuttora *in fieri*, per il quale risultano determinanti le forme di garanzia del principio di indipendenza della magistratura e dei singoli giudici¹⁵.

Non possiamo dimenticare, poi, la svolta che ha impresso allo studio della giustizia costituzionale; all'inizio degli anni '80 del secolo scorso, questo settore di studi era diventato uno dei più importanti del diritto costituzionale, sulla scia di opere di alto livello scientifico (a partire dal contributo di Crisafulli e poi di Modugno, Onida, Zagrebelski, Mezzanotte ed altri che non posso qui ricordare), con una copiosa fioritura di scritti che accompagnava il lavoro della nostra Corte costituzionale, tutti improntati ad una visione nazionalista o, al più, tesi a ricercare le radici del controllo accentrato di costituzionalità nella teoria kelseniana e di coloro che l'avevano avversata.

Nel saggio del 1982 pubblicato su Quaderni costituzionali¹⁶, che abbiamo già ricordato, AP è il primo studioso italiano dopo Cappelletti ad affrontare l'argomento in una prospettiva che guarda alla comparazione e che propone modelli di riferimento nuovi, come risultanti dalle esperienze nordamericana e da quelle che si stavano diffondendo e consolidando negli stati dell'Europa occidentale. L'indicazione di questi "sistemi", basati sui caratteri dell'astrattezza o della concretezza del controllo, realizzabile secondo diverse modalità, così come l'individuazione di sistemi misti, sono diventate da allora un passaggio obbligato da cui ripartire per tutti coloro che successivamente sono tornati ad occuparsi dell'argomento. E non si è trattato solo del conseguimento di un risultato di alto

¹⁵ Numerosi sono gli scritti dedicati all'argomento; per tutti, v. Sistemi giuridici comparati, 2°, cit., 215 ss.; voce *Ordinamenti giudiziari e professioni giuridiche*, in *Enc. Scienze Sociali*, VI, Roma, 1996, 375 ss. (ora disponibile anche *on line*).

¹⁶ Da ultimo cfr. anche la voce *Giustizia costituzionale (diritto comparato)*, in *Enc. Dir., Annali* 1, 2007.

valore scientifico, la conoscenza di questi scritti, insieme a quelli di altri importanti studiosi come Luis Favoreu e Francisco Rubio Llorente, comunque legati ad AP anche da un rapporto di amicizia oltre che di collaborazione, ha contribuito alla diffusione della giustizia costituzionale quale pilastro del costituzionalismo europeo del XXI secolo, almeno fino a questo momento.

5. Le fonti del diritto

Ritengo, tuttavia, che il settore degli studi che più di ogni altro ha beneficiato dell'apporto di AP sia stato quello delle fonti del diritto, in una prima fase limitatamente al sistema italiano (con l'attrazione al diritto costituzionale dei relativi studi ed un'indagine che valorizza il principio di effettività – profili di cui non devo occuparmi in questa sede), successivamente nell'ottica della comparazione e del prisma sovranazionale, che ancora una volta segna un distacco rispetto alla tradizione del costituzionalismo italiano, ispirato all'inquadramento teorico, ai riferimenti alla giurisprudenza costituzionale ed alla prassi¹⁷. I contributi sono molteplici e gli scritti elaborati numerosi, mi limito a considerare solo due questioni, trascurandone altre di grande rilievo come quella del diritto transnazionale e del ricorso alla comparazione come possibile ausilio interpretativo.

La prima attiene alla classificazione delle fonti in ragione del loro processo di formazione, o meglio della loro diversa origine, che costituisce anche la base della loro legittimazione¹⁸. Una ricostruzione che solo in parte pare influenzata da una precedente elaborazione di Renée David¹⁹ e che successivamente è stata riconsiderata da altri studiosi europei²⁰. Così, le fonti politiche, nelle loro molteplici manifestazioni, si producono per atti di volontà riconducibili ad autorità legittimate dalla forza o dal consenso da cui discende il principio di maggioranza; le fonti giurisprudenziali, anch'esse non limitate al solo precedente giudiziario, sono il frutto della perizia tecnica e della capacità di ragionamento dei giuristi; le fonti consuetudinarie hanno un'origine nella tradizione sociale determinata da comportamenti standard; le fonti convenzionali sono riconducibili all'accordo dei contraenti-destinatari; le fonti divine, come quelle politiche, sono il frutto della decisione di un'autorità (stavolta sovranaturale e pertanto in assenza di procedure), garantita dalla minaccia di sanzioni ultraterrene. Queste sono le uniche forme per mezzo delle quali sinora il diritto è stato prodotto e ciascun ordinamento giuridico si compone attraverso la combinazione di alcune di esse e

¹⁷ La produzione italiana in tema di fonti del diritto è stata e continua ad essere di altissimo livello, unica nel panorama europeo e forse mondiale. Anche in colloqui privati, AP osservava come tutti i volumi dedicati allo studio delle fonti sottolineassero proprio l'aggettivo italiano; si pensi, per tutti, a L. Paladin, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, un compendio, peraltro magistrale. Sull'impossibilità di studiare il tema delle fonti del diritto guardandolo esclusivamente dal punto di vista dello Stato in cui lo studioso opera, cfr. *Problemi metodologici in tema di studio delle fonti del diritto*, in *Scritti in memoria di Livio Paladin*, Napoli, Jovene, 2004, p.1687 ss.

¹⁸ Su questo v. *Sistemi giuridici comparati*, 2^o, cit., 259 ss.

¹⁹ Cfr. R. David, *Sources of Law*, in *Encyclopedia of Comparative Law*, vol. II, cap. 3, Tubingen, 1984.

²⁰ Si pensi alla modellistica di J. Vanderlinden, *Comparer le droits*, Viegien, 1995.

del valore che viene loro riconosciuto, con caratteri di maggiore o minore complessità, con l'osservazione ulteriore che, nei sistemi giuridici avanzati dell'era contemporanea, le fonti politiche e quelle giurisprudenziali hanno avuto importanza maggiore rispetto alle altre.

Questa ricostruzione era stata preceduta dall'elaborazione del concetto di "fonte culturale"²¹ contrapposto a quello di fonte politica, un'alternativa che prescinde dall'efficacia normativa rispettivamente riconosciuta dalle norme sulla produzione giuridica e si radica nell'esigenza insopprimibile di conferire forme di razionalità al sistema giuridico²² e che giustifica l'attenzione che da sempre AP ha dedicato al fenomeno del precedente giudiziario.

Già in questi scritti si poneva già il problema, all'interno della tradizione giuridica occidentale, del superamento del sistema westfalia, incentrato sul tentativo di assicurare un dominio al solo diritto legislativo. Di questo AP torna ad occuparsi in scritti ben più recenti²³, in un'epoca in cui la globalizzazione economica ha fatto saltare modelli e schemi consueti, imponendo di ragionare in modo, appunto, "globale", con una conferma del metodo di cui il Maestro era stato un precursore. Di questo adesso non possiamo occuparci.

Molto altro si potrebbe aggiungere, mi limito solo ad una chiosa finale di carattere personale. Considero un privilegio avere conosciuto Alessandro Pizzorusso ed aver potuto beneficiare del suo insegnamento, lavorando al suo fianco per un tratto non breve delle nostre vite.

²¹ Cfr. *Fonti "politiche" e fonti "culturali" del diritto*, in *Studi in onore di E.T.Liebman*, Milano, Giuffrè, 1979, I, p.327 ss.; ma già in *Fonti del diritto*, Bologna-Roma, 1977, 25 ss., ove per valorizzare l'importanza dell'elemento culturale si richiama la dottrina di A. Gramsci dai *Quaderni dal carcere* (p. 27).

²² Non deve stupire che AP includa tra le fonti giurisprudenziali le attività di razionalizzazione inserite nei procedimenti di formazione del diritto politico, quali i pareri del *Conseil d'Etat* francese o le *Law Commissions* dell'esperienza britannica.

²³ Cfr. *La problematica delle fonti del diritto all'inizio del XXI° secolo*, in *Archivio.rivistaAic.it*, oltre a *Comparazione giuridica e sistema delle fonti del diritto*, Torino, 2005.